

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 470

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AVANZINI, LUCIFREDI, RUSSO CARLO, FUSI e PERTUSIO**

*Annunziata il 5 aprile 1949*

### Sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Cassa di previdenza non è nata dal fervore di aspirazioni delle categorie degli avvocati e procuratori verso forme di previdenza e di assistenza.

Fu a suo tempo imposta per legge tra proteste quasi unanimi: venne poi sempre guardata con un largo senso di diffidenza da tutti gli avvocati: la vita dell'ente, nato male così, pare sia stata poi destinata a giustificare le proteste e la diffidenza.

La previdenza è di là da venire, pur a distanza di tanti anni, e mai è stata compiuta opera di efficace assistenza. I sussidi corrisposti furono e sono irrisori: troppo spesso vengono negati, quando non lo dovrebbero.

Come se non bastasse, negli ultimi tempi i contributi sono stati notevolmente inaspriti. Ciò ha portato all'estremo limite le proteste: in talune circoscrizioni gli avvocati rifiutano addirittura il pagamento dei contributi.

Da una parte si chiede senz'altro la soppressione della Cassa di previdenza. Ma ciò forse può apparire inopportuno. Sia perché ormai è già stato costituito un notevole patrimonio; sia perché il principio della previdenza non può essere misconosciuto in radice, anche se esso appaia mal conciliabile con l'esercizio della libera professione; sia perché l'altro principio della assistenza, derivante da un senso di umana solidarietà, non può dalla categoria degli avvocati essere dimenticato.

Della Cassa però si impone una profonda trasformazione che le imponga di rispondere agli scopi per i quali viene mantenuta.

Tale trasformazione, per via di provvedimento legislativo, è già stata auspicata dalla Camera dei Deputati col voto dato, nella seduta pomeridiana del 28 ottobre 1948, all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Coppi e alla prima parte dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Avanzini del tenore seguente:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che provveda alla trasformazione dell'Ente onde esso possa rispondere alle sue finalità ».

Già nella stessa seduta del 28 ottobre 1948, l'onorevole Avanzini avvertiva la opportunità che, nell'attesa della legge nuova regolatrice della Cassa di previdenza, fosse sospeso il versamento dei contributi. E su insistenza dello stesso onorevole Avanzini la Camera dei Deputati ha votato la seconda parte del suo ordine del giorno, con la quale il Governo veniva invitato a presentare « altro disegno di legge urgente che sospenda il pagamento dei contributi ».

A distanza di mesi non si ha notizia alcuna di provvedimenti legislativi riformatori della Cassa di previdenza. Né è stato proposto dal Governo il disegno di legge auspicato dalla Camera in via di urgenza, sospensivo del pagamento dei contributi.

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Da tale situazione trae ragione la presente proposta di legge.

La sospensione del pagamento dei contributi si impone per le seguenti ragioni:

a) la Camera, con la votazione della seconda parte dell'ordine del giorno Avanzini ha già assunto impegno di adottare il provvedimento proposto;

b) non si vede perché le categorie degli avvocati e procuratori debbano mantenere un gettito di contributi ad un Ente, che già dovrebbe disporre di notevole patrimonio, quando sono ancora ignoti i limiti fissati alla sua attività di previdenza e di assistenza. Quando anzi potrà accadere, secondo le stesse di-

chiarazioni del Ministro Guardasigilli in sede di discussione del bilancio della giustizia, che gli studi avviati per la trasformazione dell'Ente mirino a ridurre i compiti dell'Ente soltanto a quelli assistenziali, esclusi quelli previdenziali;

c) non si vede perché debba essere con la continuata corresponsione dei contributi mantenuta quasi esclusivamente una attrezzatura burocratica dell'Ente, destinata ad essere quanto meno largamente ridotta;

d) soltanto la sospensione del pagamento dei contributi inaridendo le fonti di entrata dell'Ente, come oggi costituito, affretterà la sua auspicata trasformazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È sospesa la riscossione dei contributi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, nonché della percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria di cui alla lettera c) dell'articolo stesso.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.